

**COVER 50 S.P.A.**

**PROCEDURA PER OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE**

## 1. PREMESSE

- 1.1. La presente procedura (la "**Procedura**") è predisposta in conformità all'art. 13 del Regolamento Emittenti adottato per AIM Italia / Mercato Alternativo del Capitale ("**AIM Italia**") dal Consiglio di Amministrazione di Borsa Italiana S.p.A. in data 15 settembre 2014 e successive modifiche e integrazioni (il "**Regolamento Emittenti AIM**") ai sensi del quale, per le operazioni con parti correlate, si applica la disciplina prevista dall'art. 10 del Regolamento CONSOB adottato con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010, come successivamente modificato ed integrato (il "**Regolamento CONSOB**"). Per tutto quanto non espressamente disciplinato dalla presente Procedura, si rinvia alle disposizioni AIM Italia in tema di Parti Correlate del maggio 2012 (le "**Disposizioni Parti Correlate**").
- 1.2. Il Consiglio di Amministrazione di Cover 50 S.p.A. (la "**Società**"), sentito il parere favorevole dell'amministratore indipendente, ha approvato la presente Procedura nella riunione del giorno 16 aprile 2015.
- 1.3. Fermo restando quanto previsto agli articoli successivi della presente Procedura, il principale responsabile della sua corretta e costante applicazione è il Consiglio di Amministrazione della Società.
- 1.4. Resta comunque inteso che, in conformità all'articolo 4, comma 6 del Regolamento CONSOB, è compito del Collegio Sindacale vigilare sulla conformità della presente Procedura ai principi del Regolamento CONSOB, nonché sulla osservanza della Procedura stessa.

## 2. DEFINIZIONI

- 2.1. In aggiunta alle definizioni contenute in altri articoli, i termini e le espressioni con lettera iniziale maiuscola utilizzati nella presente Procedura hanno il significato ad essi qui attribuito:

"**Amministratori Indipendenti**": gli amministratori della Società in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF (come di seguito definito);

"**Amministratore Correlato**": ciascuno degli amministratori della Società allorché, in una determinata Operazione, sia la controparte della Società ovvero una delle Parti Correlate di detta controparte;

"**Amministratore Delegato**": ciascuno degli amministratori della Società cui il Consiglio di Amministrazione abbia delegato proprie attribuzioni ai sensi dell'art. 2381, comma 2, c.c.;

"**Assemblea**": l'assemblea dei soci della Società;

"**Collegio Sindacale**": si intende il collegio sindacale della Società di volta in volta in carica;

"**Comitato Parti Correlate**" o "**Comitato**": indica il comitato composto da tutti gli Amministratori Indipendenti di volta in volta in carica, fermo restando che, fintanto che nel Consiglio di Amministrazione della Società figurino un solo Amministratore Indipendente, il Comitato si riterrà correttamente costituito anche con la sola presenza di quest'ultimo, purché non Correlato; qualora non sia presente almeno un Amministratore Indipendente non Correlato, il ruolo del Comitato sarà svolto dal Collegio Sindacale, che dovrà valutare l'Operazione senza il coinvolgimento di eventuali Sindaci Correlati (in tal caso, ogni riferimento nella presente Procedura al Comitato o al Comitato Parti Correlate dovrà essere automaticamente riferito al Collegio Sindacale);

"**Consiglio di Amministrazione**": indica il consiglio di amministrazione della Società di volta in volta in carica;

"**Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato**": indica le condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard come definite nel Regolamento CONSOB di volta in volta vigente, ossia, ad oggi, le condizioni analoghe a quelle usualmente praticate nei confronti di parti non correlate per Operazioni di corrispondente natura, entità e rischio, ovvero basate su tariffe regolamentate o su prezzi imposti ovvero quelle praticate a soggetti con cui la Società sia obbligata per legge a contrarre a un determinato corrispettivo;

**"Disposizioni Parti Correlate"**: le disposizioni in tema di Parti Correlate adottate dall'AIM Italia nel maggio 2012;

**"Operazione"**: indica qualsiasi operazione che comporti il trasferimento di risorse o servizi o l'assunzione di obbligazioni;

**"Operazione con Parti Correlate"**: ha il significato attribuito al successivo articolo 3, paragrafo 3.2 della presente Procedura;

**"Operazioni di Maggiore Rilevanza"**: ha il significato attribuito al successivo articolo 5 della presente Procedura;

**"Operazioni di Minore Rilevanza"**: ha il significato attribuito al successivo articolo 7 della presente Procedura;

**"Operazioni Ordinarie"**: le Operazioni che rientrano nell'ordinario esercizio dell'attività operativa e della connessa attività finanziaria della Società;

**"Parti Correlate"**: ha il significato attribuito al successivo articolo 3, paragrafo 3.1 della presente Procedura;

**"SDIR"**: ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia, si intende il "Servizio per la diffusione dell'informativa regolamentata" ai sensi della normativa Consob che provvede alla diffusione di tali informazioni al pubblico, a Borsa Italiana S.p.A. e, per gli emittenti diffusi, alla Consob;

**"Sindaci Correlati"**: i Sindaci che rappresentino la controparte di una determinata Operazione o una sua Parte Correlata;

**"Soci Non Correlati"** i soggetti ai quali spetta il diritto di voto diversi dalla controparte di una determinata Operazione e dai soggetti che siano contemporaneamente Parte Correlata sia alla controparte di una determinata Operazione sia alla Società;

**"Soggetto Responsabile"** indica ciascun Amministratore Delegato e/o ciascun dipendente o collaboratore della Società tra le cui mansioni vi sia il porre in essere Operazioni della Società;

**"Regolamento CONSOB"**: il regolamento adottato dalla CONSOB con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010, come successivamente modificato ed integrato;

**"Regolamento Emittenti AIM"**: il regolamento emittenti dell'AIM Italia del 15 settembre 2014, come successivamente modificato ed integrato;

**"TUF"**: il Decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, come successivamente modificato ed integrato.

### **3. PARTI CORRELATE E OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE**

#### **3.1. Parte Correlata**

Un soggetto è Parte Correlata alla Società se:

- (a) direttamente, o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposte persone;
  - (i) controlla la Società, ne è controllato, o è sottoposto a comune controllo;
  - (ii) detiene una partecipazione nella Società tale da poter esercitare un'influenza notevole su quest'ultima;
  - (iii) esercita il controllo sulla Società congiuntamente con altri soggetti;
- (b) è una società collegata della Società;

- (c) è una joint venture in cui la Società è una partecipante;
- (d) è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche della Società o di eventuali società controllanti;
- (e) è uno stretto familiare di uno dei soggetti di cui alle lettere (a) o (d) (per stretto familiare intendendosi quei familiari che ci si attende possano influenzare il, o essere influenzati dal, soggetto interessato nei loro rapporti con la Società. Essi possono includere: (a) il coniuge non legalmente separato e il convivente; (b) i figli e le persone a carico del soggetto, del coniuge non legalmente separato o del convivente);
- (f) è un'entità nella quale uno dei soggetti di cui alle lettere (d) o (e) esercita il controllo, il controllo congiunto o l'influenza notevole o detiene, direttamente o indirettamente, una quota significativa, comunque non inferiore al 20%, dei diritti di voto;
- (g) è un fondo pensionistico complementare, collettivo od individuale, italiano od estero, costituito a favore dei dipendenti della Società, o di una qualsiasi altra entità ad essa correlata.

### 3.2. **Operazione con Parti Correlate**

Per Operazione con Parti Correlate si intende qualunque trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni fra Parti Correlate, indipendentemente dal fatto che sia stato pattuito un corrispettivo. Si considerano comunque incluse in tale nozione: (i) le operazioni di fusione, di scissione per incorporazione o di scissione in senso stretto non proporzionale, ove realizzate con Parti Correlate; (ii) ogni decisione relativa all'assegnazione di remunerazioni e benefici economici, sotto qualsiasi forma, ai componenti degli organi di amministrazione e controllo e ai dirigenti con responsabilità strategiche.

### 3.3. **Rinvio**

Per le definizioni funzionali a quelle di Parte Correlata e di Operazione con Parti Correlate, si rinvia a quanto specificato nell'Allegato 1 del Regolamento CONSOB. In particolare, restano escluse dalla definizione di Operazione con Parti Correlate quelle Operazioni rivolte indifferentemente a tutti i soci a parità di condizioni (tra cui, a titolo meramente esemplificativo, le scissioni in senso stretto di tipo proporzionale e gli aumenti di capitale in opzione).

## 4. **INDIVIDUAZIONE DELLE PARTI CORRELATE**

- 4.1. Ai fini della presente Procedura, ciascun componente il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale è tenuto a: (i) comunicare al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale la lista dei soggetti che, con riferimento a detto componente del Consiglio di Amministrazione o del Collegio Sindacale, rientrano nelle lettere (e) ed (f) della definizione di Parti Correlate di cui al precedente paragrafo 3.1, e (ii) fornire preventiva comunicazione al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale nel caso in cui egli stesso, o sue Parti Correlate, intendano porre in essere, anche indirettamente, Operazioni diverse dalle Operazioni di Importo Esiguo di qualsiasi natura con la Società o sue società controllate (ove, in futuro, eventualmente esistenti – alla data di approvazione della Procedura, la Società non ha società controllate).
- 4.2. Nello svolgimento dei compiti assegnatigli ai sensi della presente Procedura, l'Amministratore Delegato potrà avvalersi di apposita funzione aziendale.

## 5. **OPERAZIONI DI MAGGIORE RILEVANZA**

### 5.1. **Indici di rilevanza**

Sono considerate Operazioni di maggiore rilevanza (le "**Operazioni di Maggiore Rilevanza**") le Operazioni in cui almeno uno dei seguenti indici di rilevanza, applicabili a seconda della specifica Operazione, risulti superiore alla soglia del 5%:

- (a) *Indice di rilevanza del controvalore*: è il rapporto tra il controvalore dell'Operazione e il patrimonio netto tratto dal più recente stato patrimoniale pubblicato (consolidato, se redatto) dalla Società ovvero, se maggiore, la capitalizzazione della società rilevata alla chiusura dell'ultimo giorno di mercato aperto compreso nel periodo di riferimento del più recente documento contabile periodico pubblicato (relazione finanziaria annuale o semestrale o resoconto intermedio di gestione).

Se le condizioni economiche dell'Operazione sono determinate, il controvalore dell'Operazione è:

- (i) per le componenti in contanti, l'ammontare pagato alla/dalla controparte contrattuale;
- (ii) per le componenti costituite da strumenti finanziari, il *fair value* determinato, alla data dell'Operazione, in conformità ai principi contabili internazionali adottati con Regolamento (CE) n.1606/2002;
- (iii) per le operazioni di finanziamento o di concessione di garanzie, l'importo massimo erogabile.

Se le condizioni economiche dell'Operazione dipendono in tutto o in parte da grandezze non ancora note, il controvalore dell'Operazione è il valore massimo ricevibile o pagabile ai sensi dell'accordo.

- (b) *Indice di rilevanza dell'attivo*: è il rapporto tra il totale attivo dell'entità oggetto dell'Operazione e il totale attivo della Società. I dati da utilizzare devono essere tratti dal più recente stato patrimoniale pubblicato (consolidato, se redatto) dalla Società; ove possibile, analoghi dati devono essere utilizzati per la determinazione del totale dell'attivo dell'entità oggetto dell'Operazione.

Per le Operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è il totale attivo della partecipata, indipendentemente dalla percentuale di capitale oggetto di disposizione.

Per le Operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in Società che non hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è:

- (i) in caso di acquisizioni, il controvalore dell'Operazione maggiorato delle passività della società acquisita eventualmente assunte dall'acquirente;
- (ii) in caso di cessioni, il corrispettivo dell'attività ceduta.

Per le Operazioni di acquisizione e cessione di altre attività (diverse dall'acquisizione di una partecipazione), il valore del numeratore è:

- (i) in caso di acquisizioni, il maggiore tra il corrispettivo e il valore contabile che verrà attribuito all'attività;
- (ii) in caso di cessioni, il valore contabile dell'attività.

- (c) *Indice di rilevanza delle passività*: è il rapporto tra il totale delle passività dell'entità acquisita e il totale attivo della Società. I dati da utilizzare devono essere tratti dal più recente stato patrimoniale pubblicato (consolidato, se redatto) dalla Società; ove possibile, analoghi dati devono essere utilizzati per la determinazione del totale delle passività della società o del ramo di azienda acquisiti.

Le Operazioni con la società controllante quotata o con soggetti a quest'ultima correlati che risultino a loro volta correlati alla Società, qualora almeno uno degli indici di rilevanza di cui al paragrafo 5.1. risulti superiore alla

soglia del 2,5%.

## 5.2. **Maggiore Rilevanza derivante da cumulo**

Al fine di valutare se più Operazioni tra loro omogenee ovvero realizzate in esecuzione di un disegno unitario concluse (i) nel corso del medesimo esercizio e (ii) con la stessa Parte Correlata o con soggetti che sono correlati sia a quest'ultima, sia alla Società, diano luogo, cumulativamente considerate, ad un'Operazione di Maggiore Rilevanza ai sensi del presente paragrafo 5.3 nonché ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del Regolamento CONSOB:

- (a) dovrà essere determinata la rilevanza della singola Operazione sulla base di ciascuno degli indici menzionati;
- (b) i risultati relativi a ciascun indice dovranno poi essere sommati tra di loro al fine di verificare l'eventuale superamento delle soglie previste.

## 5.3. **Modalità alternative di calcolo degli indici**

Qualora un'Operazione con Parte Correlata o più Operazioni tra loro cumulate ai sensi del precedente paragrafo 5.2 diano luogo ad un'Operazione di Maggiore Rilevanza, ma tale risultato appaia ingiustificato in considerazione delle circostanze specifiche del caso concreto, la Società potrà presentare apposita istanza a Borsa Italiana al fine di richiedere modalità alternative da seguire nel calcolo degli indici di cui al paragrafo 5.1 che precede. A tal fine, la Società comunicherà a Borsa Italiana S.p.A. - prima della conclusione delle trattative - le caratteristiche essenziali dell'operazione e le specifiche circostanze su cui si basa la richiesta.

## 6. **OPERAZIONI DI IMPORTO ESIGUO**

- 6.1. Sono considerate Operazioni di importo esiguo le Operazioni con Parti Correlate il cui valore non superi Euro 50.000 (cinquantamila) (le "**Operazioni di Importo Esiguo**").

## 7. **OPERAZIONI DI MINORE RILEVANZA**

- 7.1. Sono considerate Operazioni di minore rilevanza (le "**Operazioni di Minore Rilevanza**") le Operazioni con Parti Correlate diverse dalle Operazioni di Maggiore Rilevanza e dalle Operazioni di Importo Esiguo.

## 8. **APPROVAZIONE DELLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE**

### 8.1. **Verifica della sussistenza di un'Operazione con Parti Correlate**

Prima di effettuare qualsiasi Operazione, il Soggetto Responsabile incaricato della medesima verifica se la controparte sia una Parte Correlata. In caso affermativo, ciascun Soggetto Responsabile che non sia un Amministratore Delegato, dovrà comunicare i dati dell'Operazione ad uno degli Amministratori Delegati che dovrà verificare:

- (a) se l'Operazione è effettivamente un'Operazione con Parti Correlate;
- (b) se si tratta di un'Operazione con Parti Correlate rientrante tra i casi di esclusione di cui al successivo articolo 11;

- (c) se si tratta di un'Operazione con Parti Correlate attuata nell'ambito di una delibera-quadro di cui al successivo articolo 9;
- (d) se l'Operazione rientra fra le Operazioni di Maggiore Rilevanza o fra le Operazioni di Minore Rilevanza.

Qualora l'Operazione sia effettivamente un'Operazione con Parti Correlate e non rientri in una delle ipotesi di cui alle lettere (b) e (c) che precedono, il compimento di tale Operazione dovrà essere preceduto dall'espletamento di una delle procedure *infra* indicate.

## 8.2. Procedura di approvazione per le Operazioni non di competenza dell'Assemblea

### 8.2.1. Fase deliberativa

L'Amministratore Delegato, in esito alle verifiche di cui al precedente paragrafo 8.1, dovrà predisporre una relazione da trasmettere al Comitato (ed eventualmente al Consiglio di Amministrazione qualora l'Operazione rientri nella sua competenza esclusiva ovvero l'Amministratore Delegato ritenga di sottoporla comunque all'approvazione di detto organo collegiale) - tempestivamente e comunque in tempo utile per il rilascio del parere sull'Operazione da parte del Comitato e per l'eventuale esame da parte del Consiglio di Amministrazione – che contenga le seguenti informazioni: (i) le caratteristiche essenziali dell'Operazione (prezzo, condizioni di esecuzione, tempistiche di pagamento ecc.); (ii) le motivazioni economiche dell'Operazione; (iii) una sintetica descrizione degli effetti economici, patrimoniali e finanziari dell'Operazione; e (iv) le modalità di determinazione del corrispettivo dell'Operazione nonché le valutazioni sulla congruità dello stesso rispetto ai valori di mercato di Operazioni simili.

Qualora le condizioni dell'Operazione siano definite Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato, la relazione dovrà contenere oggettivi elementi di riscontro circa la natura dell'Operazione stessa.

**Le Operazioni con Parti Correlate non di competenza dell'Assemblea devono sempre essere approvate da un Amministratore Delegato (se rientranti nei suoi poteri) ovvero dal Consiglio di Amministrazione, previo motivato parere non vincolante del Comitato sull'interesse della Società al compimento dell'Operazione stessa, nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni.**

Ove applicabile, i verbali delle relative deliberazioni di approvazione dovranno recare adeguata motivazione in merito all'interesse della Società al compimento dell'Operazione, nonché alla convenienza e alla correttezza sostanziale delle relative condizioni.

In presenza di un parere negativo del Comitato, la Società potrà comunque procedere con l'Operazione. In tal caso, entro quindici giorni dalla chiusura di ciascun trimestre dell'esercizio, dovrà essere messo a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e sul sito internet della Società, un documento contenente (i) l'indicazione della controparte, (ii) dell'oggetto, (iii) del corrispettivo delle Operazioni con Parti Correlate approvate nel trimestre di riferimento, nonché (iv) delle ragioni per le quali si è ritenuto di non condividere il parere del Comitato. Il parere del Comitato è messo a disposizione del pubblico in allegato al documento di cui al presente paragrafo, ovvero sul sito internet della Società.

### 8.2.2. Esperti indipendenti

Ai fini delle attività di cui al precedente Paragrafo, il Comitato potrà farsi assistere, a spese della Società, da uno o più esperti indipendenti di propria scelta. In tal caso, i compensi per i servizi resi da parte degli esperti indipendenti non potranno superare l'importo di Euro 30.000 (trentamila), ovvero l'eventuale maggior ammontare che dovrà essere approvato dal Consiglio di Amministrazione.

### 8.2.3. *Informativa post approvazione*

Gli Amministratori Delegati hanno l'onere di fornire una completa informativa, almeno trimestrale, al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale sull'esecuzione delle Operazioni con Parti Correlate di cui al presente paragrafo 8.2.

### 8.3. **Procedura le Operazioni urgenti non di competenza dell'Assemblea**

Fermo il rispetto di quanto previsto dall'articolo 10 della presente Procedura in tema di informativa al pubblico, ove applicabile, le Operazioni con Parti Correlate, da realizzarsi anche tramite società controllate (ove esistenti), che non sono di competenza dell'Assemblea e che non devono essere da questa autorizzate, possono essere concluse, in caso di urgenza, in deroga a quanto disposto dal precedente paragrafo 8.2, fermo restando che dovranno in ogni caso essere approvate da un Amministratore Delegato o dal Consiglio di Amministrazione ed a condizione che:

- (a) qualora l'Operazione da compiere ricada nelle competenze di un Amministratore Delegato, il presidente del Consiglio di Amministrazione sia informato delle ragioni di urgenza prima del compimento dell'Operazione;
- (b) tali Operazioni siano successivamente oggetto, ferma la loro efficacia, di una deliberazione non vincolante della prima Assemblea ordinaria utile;
- (c) l'organo che convoca l'Assemblea predisponga una relazione contenente un'adeguata motivazione delle ragioni dell'urgenza. L'organo di controllo riferisce all'Assemblea le proprie valutazioni in merito alla sussistenza delle ragioni di urgenza;
- (d) la relazione e le valutazioni di cui alla lettera (c) siano messe a disposizione del pubblico almeno ventuno giorni prima di quello fissato per l'Assemblea, presso la sede sociale e sul sito internet della Società. Tali documenti possono essere contenuti nell'eventuale Documento Informativo;
- (e) entro il giorno successivo a quello dell'Assemblea, la Società metta a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e sul sito internet, le informazioni sugli esiti del voto, con particolare riguardo al numero dei voti complessivamente espressi dai Soci non Correlati.

### 8.4. **Procedura per le Operazioni di competenza assembleare**

Qualora l'Operazione con Parte Correlata sia di competenza dell'Assemblea o debba essere da questa autorizzata ai sensi dello Statuto, per la fase istruttoria e la fase di approvazione della proposta di deliberazione da sottoporre all'Assemblea troveranno applicazione le medesime regole di cui al paragrafo 8.1 che precede.

Tuttavia, qualora l'Operazione con Parte Correlata sia qualificabile come Operazione di Maggiore Rilevanza e il Comitato abbia espresso parere negativo in relazione alla proposta di deliberazione, l'Assemblea dovrà deliberare, oltre che con le maggioranze richieste dalla legge, anche con il voto favorevole della maggioranza dei Soci non Correlati che partecipano all'Assemblea (purché i Soci non Correlati presenti in Assemblea rappresentano, al momento della votazione, almeno il 10% del capitale sociale con diritto di voto della Società). Qualora i Soci non Correlati presenti in Assemblea non rappresentano la percentuale di capitale votante richiesta, sarà sufficiente, ai fini dell'autorizzazione dell'Operazione, il raggiungimento in Assemblea delle maggioranze di legge.



## 8.5. **Procedura per le Operazioni delle società controllate**

La presente Procedura trova altresì applicazione con riferimento alle Operazioni con Parti Correlate compiute per il tramite di società controllate (ove, in futuro, eventualmente esistenti – alla data di approvazione della Procedura, la Società non ha società controllate).

Successivamente all'autorizzazione o esame dell'organo competente della Società, l'Organo Delegato provvede a informare tempestivamente l'organo delegato della società controllata.

Successivamente all'approvazione della Operazione o al compimento della stessa da parte della società controllata, l'organo delegato della società controllata:

- (a) fornisce tempestivamente all'Amministratore Delegato della Società le informazioni necessarie affinché la Società possa adempiere agli obblighi informativi prescritti dal Regolamento Emittenti AIM e dalla presente Procedura;
- (b) predispone una specifica informativa per il primo Consiglio di Amministrazione utile della Società.

Fermo restando quanto previsto dal presente paragrafo 8.5, le società controllate sono comunque tenute a fornire tempestivamente all'Amministratore Delegato della Società le informazioni sulle Operazioni effettuate affinché la Società possa adempiere agli obblighi informativi prescritti dal Regolamento Emittenti AIM.

Resta comunque fermo quanto previsto al successivo articolo 11.

## 9. **DELIBERE QUADRO**

- 9.1. Il Consiglio di Amministrazione può approvare, con un'unica deliberazione, una serie di Operazioni con Parti Correlate tra loro omogenee con le stesse Parti Correlate o determinate categorie di Parti Correlate (le c.d. delibere-quadro).
- 9.2. In tale ipotesi alla delibera-quadro del Consiglio di Amministrazione si applicheranno le disposizioni di cui al paragrafo 8.2 che precede (tali disposizioni non troveranno invece applicazione in relazione alle singole Operazioni concluse in attuazione delle delibere-quadro). In occasione dell'approvazione di una delibera-quadro, qualora il prevedibile ammontare massimo delle Operazioni oggetto della medesima delibera superi le soglie di rilevanza individuate ai sensi del articolo 5 che precede, la Società dovrà pubblicare un apposito Documento Informativo ai sensi dell'articolo 10 della presente Procedura.
- 9.3. Le delibere-quadro non potranno avere efficacia superiore a un anno, dovranno essere riferite ad Operazioni sufficientemente determinate, e dovranno riportare almeno il prevedibile ammontare massimo delle Operazioni da realizzare nel periodo di riferimento, unitamente alla motivazione circa le condizioni previste.
- 9.4. Le Operazioni concluse in attuazione di una delibera-quadro oggetto di un Documento Informativo già pubblicato non sono computate ai fini del cumulo di cui al successivo paragrafo 10.2.1.
- 9.5. L'Amministratore Delegato fornisce una completa informativa, almeno trimestrale, al Consiglio di Amministrazione circa l'attuazione delle delibere-quadro.

## 10. **INFORMATIVA AL PUBBLICO IN OCCASIONE DI OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE**

### 10.1. **Comunicati *price sensitive***

Qualora l'Operazione con Parti Correlate sia soggetta agli obblighi di informativa al pubblico previsti dall'articolo 11 del Regolamento Emittenti AIM, il comunicato da predisporre ai sensi di tale norma dovrà contenere le seguenti informazioni:

- (a) l'indicazione che la controparte dell'Operazione è una Parte Correlata e la descrizione della natura della correlazione;
- (b) la denominazione o il nominativo della controparte dell'Operazione;
- (c) l'indicazione circa il superamento o meno delle soglie di rilevanza di cui al precedente articolo 5 e circa l'eventuale successiva pubblicazione di un documento informativo (si veda il successivo paragrafo 10.2);
- (d) la procedura che è stata o sarà seguita per l'approvazione dell'Operazione, ed in particolare se la Società si è avvalsa di un caso di esclusione previsto dal successivo articolo 11;
- (e) l'eventuale approvazione dell'Operazione nonostante l'avviso contrario del Comitato.

## 10.2. Documento informativo

Oltre a quanto previsto dal Paragrafo precedente, in occasione di Operazioni di Maggiore Rilevanza la Società deve predisporre un documento informativo redatto in conformità all'Allegato 3 delle Disposizioni Parti Correlate (il "**Documento Informativo**").

Gli eventuali pareri del Comitato (di cui *infra*) e/o di esperti indipendenti dovranno essere allegati al Documento Informativo ovvero messi a disposizione del pubblico sul sito internet della Società, nei termini previsti dai successivi paragrafi. Con riferimento ad eventuali pareri di esperti indipendenti, purché la scelta venga motivata, è possibile pubblicare i soli elementi indicati nell'Allegato 3 delle Disposizioni Parti Correlate.

### 10.2.1. Cumulo di Operazioni

La Società predispone il Documento Informativo anche nel caso in cui, nel corso di un esercizio, concluda con la stessa Parte Correlata o con soggetti che sono correlati sia a quest'ultima, sia alla Società, Operazioni di tra loro omogenee ovvero realizzate in esecuzione di un disegno unitario, qualora tali Operazioni, pur non qualificabili singolarmente come Operazioni di Maggiore Rilevanza, superino, ove cumulativamente considerate, le soglie di rilevanza di cui al precedente Paragrafo 4. Ai fini del cumulo, non si considerano le Operazioni escluse ai sensi del successivo articolo 11. Le Operazioni cumulate che sono state oggetto di informativa nel Documento Informativo non dovranno più essere considerate, sebbene l'esercizio non sia ancora trascorso, nel verificare se i limiti sono nuovamente superati su base cumulativa.

### 10.2.2. Operazioni realizzate da società controllate

Anche le Operazioni realizzate dalle società controllate (ove esistenti) comportano l'obbligo di predisporre un Documento Informativo, qualora siano qualificabili come Operazioni di Maggiore Rilevanza.

Le medesime vanno inoltre computate nel calcolo del cumulo di cui al precedente Paragrafo.

Gli organi competenti all'interno delle società controllate per l'approvazione dell'Operazione dovranno immediatamente comunicare al Consiglio di Amministrazione della Società la notizia dell'approvazione dell'Operazione o della conclusione del contratto che determina la rilevanza, nonché fornire allo stesso tutte le informazioni necessarie ai fini della predisposizione del Documento Informativo.

### 10.2.3. Termini di pubblicazione del Documento Informativo

Entro sette giorni dalla data di approvazione dell'Operazione da parte dell'organo competente ovvero, qualora l'organo competente deliberi di presentare una proposta contrattuale, dal momento in cui il contratto, anche preliminare, è stato sottoscritto in base alla disciplina applicabile, il Documento Informativo è messo a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito internet della Società.

Della messa a disposizione dovrà essere data notizia mediante invio di annuncio tramite lo SDIR <sup>(1)</sup> scelto dalla Società.

Nei casi in cui l'Operazione rientri nella competenza dell'Assemblea o debba essere da questa autorizzata, il Documento Informativo è messo a disposizione del pubblico, con le medesime modalità di cui sopra, entro sette giorni dall'approvazione della proposta da sottoporre all'Assemblea. Qualora, dopo la pubblicazione del Documento Informativo e prima dell'Assemblea, sia necessario aggiornare il Documento Informativo già pubblicato, la Società metterà a disposizione del pubblico, con le medesime modalità di cui sopra, una nuova versione del documento stesso, entro il ventunesimo giorno prima dell'Assemblea. La Società potrà includere mediante riferimento l'informazione già pubblicata.

Nell'ipotesi in cui il superamento delle soglie di rilevanza sia determinato da un cumulo di Operazioni ai sensi del paragrafo 10.2.1 che precede, il Documento Informativo è messo a disposizione del pubblico entro quindici giorni dalla data di approvazione dell'Operazione o dalla conclusione del contratto che determina il superamento della soglia di rilevanza. Il Documento Informativo contiene in tal caso le informazioni, anche su base aggregata per Operazioni omogenee, su tutte le Operazioni considerate ai fini del cumulo.

Qualora l'Operazione che determina il superamento delle soglie di rilevanza sia compiuta da una società controllata, il Documento Informativo è messo a disposizione del pubblico entro quindici giorni dal momento in cui la Società ha avuto notizia dell'approvazione dell'Operazione o della conclusione del contratto che determina la rilevanza.

#### 10.2.4. *Documento informativo per Operazione con Parte Correlata e comunicato o documento informativo per operazioni significative, reverse take-over e cambiamenti sostanziali del business*

Qualora un'Operazione di Maggiore Rilevanza, oltre a rappresentare un'Operazione con Parte Correlata, rappresenti anche un'operazione significativa, un reverse take-over ovvero un cambiamento sostanziale del business e la Società sia pertanto obbligata a predisporre un comunicato ovvero un documento informativo ai sensi degli articoli 12, 14 e 15 del Regolamento Emittenti AIM, potrà essere pubblicato un unico documento informativo che contenga sia le informazioni richieste nel caso di Documento informativo per Operazione con Parte Correlata sia le informazioni richieste dai menzionati articoli 12, 14 e 15. In tal caso, il documento è messo a disposizione del pubblico, con le modalità indicate in precedenza, nel termine più breve tra quelli previsti da ciascuna delle disposizioni applicabili. Nel caso in cui, invece, la Società decidesse di pubblicare le informazioni relative alle diverse Operazioni in documenti separati, potrà includere mediante riferimento l'informazione già pubblicata.

#### 10.2.5. *Informativa finanziaria*

Il Consiglio di Amministrazione dovrà fornire informazioni, nella relazione intermedia sulla gestione e nella relazione sulla gestione annuale:

- (i) sulle singole Operazioni di Maggiore Rilevanza concluse nel periodo di riferimento (eventualmente anche mediante riferimento a Documenti Informativi già pubblicati, ma segnalando eventuali aggiornamenti significativi);
- (ii) sulle altre operazioni con parti correlate, come definite ai sensi dell'articolo 2427, secondo comma, del codice civile, concluse nel periodo di riferimento, che - seppur non qualificabili

---

<sup>(1)</sup> Per completezza si segnala che ai sensi dell'articolo 10 del Regolamento Emittenti AIM Italia, le informazioni non devono essere pubblicate altrove prima di essere comunicate tramite SDIR. La Società deve assicurarsi che le informazioni comunicate non siano fuorvianti, false o ingannevoli e non omettano nulla che possa influenzare la rilevanza di tali informazioni.

come Operazioni di Maggiore Rilevanza ai sensi della presente Procedura – abbiano influito in misura rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati delle Società;

- (iii) su qualsiasi modifica o sviluppo delle Operazioni con Parti Correlate descritte nell'ultima relazione annuale, che abbiano avuto un effetto rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati delle Società nel periodo di riferimento.

## **11. CASI DI ESCLUSIONE**

11.1. La Procedura non si applica alle deliberazioni assembleari:

- (a) di cui all'articolo 2389, primo comma, del codice civile, relative ai compensi spettanti ai membri del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo;
- (b) in materia di remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche rientranti nell'importo complessivo preventivamente determinato dall'Assemblea ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile;
- (c) di cui all'articolo 2402 del codice civile, relative ai compensi spettanti ai membri del collegio sindacale.

11.2. Sono inoltre escluse dall'applicazione delle disposizioni della Procedura:

- (a) le Operazioni di Importo Esiguo;
- (b) i piani di compensi basati su strumenti finanziari approvati dall'Assemblea e le relative operazioni esecutive;
- (c) le deliberazioni, diverse da quelle indicate alla precedente lettera (b) in materia di remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche nonché degli altri dirigenti con responsabilità strategiche, a condizione che:
  - (i) la Società abbia adottato una politica di remunerazione;
  - (ii) nella definizione della politica di remunerazione sia stato coinvolto un comitato costituito esclusivamente da amministratori non esecutivi in maggioranza indipendenti;
  - (iii) sia sottoposta al voto consultivo dell'Assemblea una relazione che illustri la politica di remunerazione;
  - (iv) la remunerazione assegnata sia coerente con tale politica;
- (d) le Operazioni Ordinarie concluse a Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato. Qualora si tratti di Operazioni qualificabili come Operazioni di Maggiore Rilevanza, la Società deve:
  - (i) comunicare al pubblico, entro gli stessi termini previsti per la pubblicazione del Documento Informativo di cui all'articolo 10 che precede, la controparte, l'oggetto e il corrispettivo delle Operazioni che hanno beneficiato dell'esenzione;
  - (ii) indicare nella relazione sulla gestione, nell'ambito delle informazioni previste dal paragrafo

10.2.5 della Procedura in tema di informativa finanziaria, quali Operazioni sono state concluse avvalendosi dell'esenzione;

- (e) le Operazioni compiute con o tra società controllate, anche congiuntamente, (ove esistenti) nonché le Operazioni con società collegate (ove esistenti), qualora nelle società controllate o collegate controparti dell'Operazione non vi siano interessi significativi di altre Parti Correlate della Società. La valutazione sulla significatività degli interessi verrà effettuata dalla Società di volta in volta, sulla base di eventuali rapporti patrimoniali e/o partecipativi tra le società controllate o collegate e le altre Parti Correlate della Società; non si considerano comunque interessi significativi quelli derivanti dalla mera condivisione, tra la Società e le società controllate o collegate, di uno o più amministratori o di altri dirigenti con responsabilità strategiche.

## **12. MODIFICHE**

- 12.1. Qualsiasi modifica e/o integrazione della Procedura è approvata dal Consiglio di Amministrazione con il parere favorevole del Comitato. Qualora non vi sia un Amministratore Indipendente in seno al Consiglio di Amministrazione, il relativo parere sarà reso da un esperto indipendente.

## **13. ENTRATA IN VIGORE**

- 13.1. La presente Procedura è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 16 aprile 2015 ed entra in vigore a far tempo dalla data di inizio delle negoziazioni delle azioni ordinarie della Società sull'AIM Italia – Mercato Alternativo del Capitale, sistema multilaterale organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A..